

**11**

**DOCUMENTO SUL MATRIMONIO**

**RO.M/1971**

*Appendice:*

1. - Testo Comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia (TCM)
2. - Testo Applicativo (TAM)

## NOTA

Ancora nel 1965, richiamando precedenti atti (15/SI/1928 e 24/SI/1938), il Sinodo affermava (17/SI/1965) che la celebrazione del matrimonio secondo i riti previsti e le condizioni richieste dalla Chiesa cattolica implicavano “un oggettivo rinnegamento della fede”. Lo stesso sinodo nominava una commissione con l’incarico di elaborare “una sintesi della natura, fini e caratteri del matrimonio con particolare riferimento anche al problema dei matrimoni misti ed a quello delle seconde nozze dei divorziati” (18/SI/1965). Nell’arco del successivo quinquennio venivano presentate, discusse e approvate nelle linee di fondo le relazioni della commissione. Per quanto attiene ai matrimoni interconfessionali (così denominati più esattamente nel corso della elaborazione), si teneva conto del fatto che la Chiesa cattolica aveva deciso di trasferire sulla sola parte cattolica le richieste di garanzie o cauzioni che fino al 1970 erano imposte anche alla parte evangelica, costituendo così l’ “oggettivo rinnegamento” indicato dal Sinodo 1965.

Il documento qui riportato costituisce il testo riassuntivo contenente la normativa sui problemi inerenti il matrimonio che, dopo l’esame da parte delle chiese locali, il corpo pastorale ha definito e presentato al Sinodo 1971. Il Sinodo lo ha approvato, rendendolo esecutivo, con 46/SI/1971.

La presente regolamentazione viene citata con la sigla RO.M/1971.

## I - NATURA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

### 1 - (*del matrimonio*)

Il matrimonio, che si presenta a noi quale istituzione fondamentale della condizione umana, è stato vissuto dagli uomini in modi diversi a seconda dei tempi nelle differenti società.

### 2 - (*caratteri attuali del matrimonio*)

Nelle legislazioni attuali il matrimonio si presenta come un'unione in cui i rapporti tra i due sessi si impostano in forma volontaria e stabile per una convivenza duratura di un uomo e di una donna.

### 3 - (*concetto di matrimonio*)

Il matrimonio offre e difende la durevole unione tra uomo e donna, come possibilità di una piena comunità di vita. I coniugi, accettandosi reciprocamente come tali, vivono ciascuno se stesso nella propria disponibilità verso l'altro.

### 4 - (*significato del matrimonio*)

Il matrimonio, come fatto sociale, è soggetto alle norme dettate dalla società civile che ne indica i caratteri giuridici; ma per i credenti in Cristo esso assume un significato particolare nella comunione di vita che i coniugi in esso realizzano.

### 5 - (*natura della famiglia*)

La famiglia, quale distinta istituzione fondamentale della condizione umana, sorge con la presenza dei figli di cui i genitori sono responsabili, anche nel caso di figli adottivi o nati fuori del matrimonio.

### 6 - (*distinzione tra matrimonio e famiglia*)

Mentre nella decisione in ordine al matrimonio prevale l'elemento volontario della scelta del proprio coniuge, nella famiglia invece le qualità di genitori e di figli sono determinate dal fatto della procreazione.

7 - (*autonomia del matrimonio e della famiglia*)

Le esigenze delle due istituzioni, matrimonio e famiglia, debbono sussistere in modo autonomo, senza che quelle proprie dell'una possano esprimersi a scapito dei valori intrinseci dell'altra.

## II - IL MATRIMONIO TRA CREDENTI

8 - (*il "matrimonio cristiano"*)

Nel matrimonio i coniugi credenti attuano come coppia la loro vocazione cristiana. Essi iniziano e vivono la loro unione nella consapevolezza del dono ricevuto dal Signore (I Cor. 7). Il modo cristiano di concepire il matrimonio consiste nel viverlo quale espressione particolare dell'amore del prossimo e dell'alleanza di grazia che lega i credenti al loro Signore.

9 - (*caratteri del matrimonio tra credenti*)

I credenti ricevono come dono di Dio la realtà dell'unione coniugale, chiamata a durare per il tempo della loro vita terrena. Tale unione investe la totalità delle loro persone, nella prospettiva di una comunità d'amore, vissuta l'uno per l'altro, in reciproca lealtà e fedeltà, sostanziata di dono e perdono, nella sottomissione all'amore di Cristo (Ef. 5:21 ss.).

10 - (*scopo del matrimonio tra credenti*)

Il matrimonio dei credenti si esprime nella costituita unità della coppia (Mc. 10:8) per cui non sono più due, ma uno. I coniugi credenti testimoniano di tale fondamento biblico vivendo - quali marito e moglie - l'uno per l'altro l'amore di Dio in Cristo.

11 - (*matrimonio e sessualità*)

Nel matrimonio i credenti riconoscono la differenza e la reciproca attrazione dei sessi come un dono di Dio per il bene dell'uomo e della donna (Gen. 2:18). I coniugi credenti vivono nel matrimonio la propria sessualità senza esaltazioni, né repressioni, nel libero e mutuo dono di se stessi e non nella costrizione di un debito imposto.

---

### III - COSTITUZIONE E CERTIFICAZIONE DEL MATRIMONIO

#### 12 - (*momento costitutivo del matrimonio*)

Il matrimonio è costituito dal reciproco libero consenso degli sposi.

#### 13 - (*pubblicità del matrimonio*)

Il vivere nella società comporta che i coniugi facciano seguire una pubblica certificazione del loro matrimonio nelle forme nuziali richieste.

#### 14 - (*decisione circa la forma certificativa del matrimonio*)

Essendo gli sposi stessi artefici del loro matrimonio, ad essi soli spetta la responsabilità di decidere con quale tra le previste forme nuziali intendono dare pubblica certificazione della loro unione.

#### 15 - (*irrilevanza della forma certificativa sull'essenza del matrimonio tra credenti*)

I credenti sanno per fede che il loro matrimonio è contratto dinanzi a Dio, qualunque sia la forma nuziale che essi decidono di seguire per darne pubblica certificazione.

#### 16 - (*forma ecclesiastica del matrimonio*)

La Chiesa, seguendo la propria liturgia, offre ai credenti una forma pubblica di certificazione del matrimonio, rispondente alla loro fede.

#### 17 - (*insussistenza di forme celebrative esclusive ad validitatem*)

La Chiesa non può, però, condizionare la validità del matrimonio ad una forma celebrativa obbligatoria, a preferenza di altre, perché ciò è contrario all'Evangelo e in contrasto con la natura stessa del matrimonio.

#### 18 - (*significato della liturgia nuziale*)

Nel presentarsi alla chiesa per la pubblica certificazione del loro matrimonio gli sposi dichiarano la loro volontà di vivere il matrimonio secondo l'insegnamento dell'Evangelo e chiedono all'assemblea dei credenti di sostenere questa loro volontà con le sue preghiere e la sua solidarietà. La chie-

sa da parte sua annuncia agli sposi l'Evangelo della grazia, loda il Signore con loro, intercede per essi e ricorda loro il comune impegno di testimonianza nel mondo.

Dovrebbe quindi essere spontaneo per i credenti rendere pubblica certificazione del loro matrimonio alla chiesa in cui vivono e con cui testimoniano nel mondo, tenendo presente l'invito rivolto alle chiese dal Sinodo 1970 art. 43.

#### IV - MATRIMONI MISTI ED INTERCONFENSIONALI

##### 19 - (*distinzione tra matrimonio misto ed interconfessionale*)

Benché nell'uso corrente l'espressione "matrimonio misto" venga adoperata per indicare quello tra un coniuge evangelico ed uno cattolico romano, in senso proprio essa va riferita piuttosto a quel matrimonio in cui uno solo dei coniugi è credente in Cristo. Il matrimonio tra credenti di confessioni cristiane diverse è meglio definito come "matrimonio interconfessionale".

##### 20 - (*problemi insorgenti da tali matrimoni*)

Dinanzi ad un matrimonio misto od interconfessionale si considerano generalmente con particolare emotività le questioni relative alla forma nuziale con cui darne pubblica certificazione. Occorre però che gli sposi avvertano chiaramente che è nel corso di tutta la loro vita coniugale e familiare che essi dovranno affrontare diversi e gravi problemi connessi col carattere misto o interconfessionale del loro matrimonio.

##### 21 - (*caratteri del matrimonio misto*)

Nel matrimonio misto la diversa comprensione del significato della vita coniugale non consente una totale comunione spirituale tra i coniugi.

Il credente tuttavia, affrontando un matrimonio misto, deve comprendere che dalla fedeltà discreta, umile e franca al suo Signore, può derivare una autentica testimonianza dell'Evangelo verso l'altro coniuge.

##### 22 - (*caratteri del matrimonio interconfessionale*)

Nel matrimonio interconfessionale i coniugi, pur incontrando varie difficoltà, possono vivere la loro unione nel comune riferimento a Cristo, unico Signore e Salvatore. Ciò è possibile solo quando vi sia una decisione comune di ricercare nella Parola di Dio, testimoniataci dalla Bibbia, il riferimento co-

stante della propria vita in comune, nella speranza della piena unità della confessione di fede.

### 23 - (*matrimoni interconfessionali e divisione delle Chiese*)

Nei matrimoni interconfessionali i coniugi sentono con disagio le implicazioni delle divisioni della cristianità che si ripercuotono sulla loro unione.

### 24 - (*unità di fede e matrimonio*)

In rapporto ai problemi nascenti dai matrimoni misti ed interconfessionali, la Chiesa ricorda ai credenti che nulla unisce maggiormente gli sposi nella loro vita coniugale della fede comune in Cristo.

## V - DISCIPLINA DEI MATRIMONI INTERCONFENSIONALI

### 25 - (*insussistenza di impedimento*)

Poiché il matrimonio è libera decisione degli sposi, la Chiesa non riconosce che le diversità di razza, di nazionalità, di condizioni sociali o di confessione religiosa dei nubendi possano costituire impedimenti per la validità o legittimità del matrimonio. Pertanto nei casi di matrimoni misti o interconfessionali non ritiene necessaria dispensa alcuna.

### 26 - (*libertà della decisione degli sposi*)

Di fronte ai matrimoni misti ed interconfessionali la Chiesa non oppone la propria disciplina alla libera decisione degli sposi e alla loro diretta responsabilità dinanzi al Signore in ordine al loro matrimonio.

### 27 - (*libera decisione quanto alla forma di certificazione*)

Anche nei casi di matrimoni interconfessionali spetta agli sposi di decidere liberamente in ordine alla forma con cui dare pubblica certificazione del loro matrimonio e ricevere l'annuncio della grazia di Dio.

### 28 - (*libera adesione alla liturgia ecclesiastica*)

La Chiesa offre agli sposi la forma di pubblica certificazione prevista dalla propria liturgia anche nei casi di matrimoni misti o interconfessionali.

29 - (*significato della liturgia matrimoniale*)

Accogliendo gli sposi con la propria liturgia matrimoniale, la Chiesa riceve la pubblica certificazione che essi intendono dare anche nei casi di matrimoni interconfessionali, esortando gli sposi a rendere con la loro vita comune una testimonianza all'amore di Cristo in coerenza di fede.

30 - (*insussistenza di preve condizioni per gli impegni tra coniugi*)

La Chiesa, pur considerando suo dovere indicare agli sposi credenti i loro impegni verso il Signore, riconosce la loro piena ed esclusiva responsabilità al riguardo, per cui anche nei casi di matrimoni misti o interconfessionali non impone condizioni, né richiede garanzie, in occasione della pubblica certificazione del matrimonio nelle forme della sua liturgia, perché contrarie alla libertà del cristiano.

31 - (*responsabilità verso i figli e insussistenza di garanzie*)

Essendo i genitori gli unici responsabili di fronte a Dio degli impegni che hanno verso di Lui circa i loro figli, ad essi soli spetta ogni decisione riguardo al battesimo e alla educazione cristiana dei figli nati da un matrimonio interconfessionale. Anche in tali casi la Chiesa non richiede garanzie, ma sostiene i genitori e li conforta nell'adempimento dei loro doveri.

32 - (*responsabilità del credente nel matrimonio*)

La Chiesa tuttavia ricorda al credente la responsabilità di testimoniare della sua fede al proprio coniuge ed ai figli.

33 - (*libertà delle coscienze*)

La Chiesa, mentre rispetta la libertà di coscienza di entrambi gli sposi, deplora che nello svolgimento delle pratiche relative ad un matrimonio interconfessionale vengano imposti impegni ed esercitate pressioni sulla parte non evangelica in ordine a garanzie da rilasciare in via preventiva.

34 - (*irrilevanza di ogni imposizione preventiva*)

Le dispense da impedimento o dalla forma come ogni previa cauzione, comunque rilasciate o richieste in occasione di matrimoni interconfessionali, non assumono alcun rilievo nell'ambito delle nostre discipline ecclesiastiche. La parte evangelica pertanto, di fronte alle richieste che le vengano even-

tualmente rivolte relativamente ad impegni che la parte cattolica potrebbe disporsi ad assumere per rispetto alla propria disciplina ecclesiastica, si manterrà coerente alla sua posizione di fede. Essa dichiarerà esplicitamente e soltanto che detti impedimenti, cauzioni e dispense, non possono avere alcun rilievo né per lei né per la sua Chiesa né possono minimamente impegnare il proprio coniuge nell'ambito del loro matrimonio.

35 - (*pubblica certificazione del matrimonio secondo la liturgia evangelica*)

Nei matrimoni interconfessionali, la Chiesa, pur rispettando la coscienza della parte cattolica nell'obbedienza alla propria disciplina ecclesiastica, accoglie gli sposi per la pubblica certificazione del loro matrimonio secondo la liturgia evangelica a seguito della posizione assunta in coerenza di fede dalla parte evangelica e non per effetto di dispensa o di autorizzazione di cui l'altra parte sia stata munita.

36 - (*carità nell'esercizio della disciplina*)

La Chiesa ricorda al coniuge evangelico l'impegno dinanzi al Signore di dare alla vita coniugale e familiare, sorta da un matrimonio misto o interconfessionale, l'apporto della propria testimonianza di fede.

Qualora venga a mancare questa testimonianza, la Chiesa vuol agire in uno spirito di carità, ammonendo, sollecitando, pregando.

## VI - PASTORALE INERENTE TALI MATRIMONI

37 - (*catechesi sul matrimonio*)

La Chiesa deve svolgere una adeguata preparazione dei giovani per renderli coscienti dei fondamenti del matrimonio e dei problemi che, seppure accantonati in un primo momento, insorgono poi inevitabilmente nei casi di matrimoni misti o interconfessionali circa la vita coniugale e le responsabilità dei genitori. E pertanto può legittimamente sconsigliare tali matrimoni.

38 - (*pastorale pre-matrimoniale*)

La Chiesa al presentarsi di casi di matrimoni interconfessionali o misti deve svolgere una particolare cura pastorale pre-matrimoniale in favore dei nubendi, per renderli consapevoli dei caratteri propri del matrimonio e delle difficoltà che essi incontreranno nel corso della loro vita coniugale. Nei matrimoni interconfessionali tali difficoltà potranno essere superate nell'ascolto

in comune della Parola di Dio e nella preghiera; nei matrimoni misti, tramite la testimonianza resa dal coniuge credente.

39 - (*esercizio della pastorale pre-matrimoniale*)

I concistori, nello svolgimento della pastorale relativa ai matrimoni misti o interconfessionali, considerino che in ciascuna di tali situazioni insorgono specifici problemi inerenti le particolari condizioni degli sposi. Problemi che spesso non possono essere risolti facendo ricorso ad un disciplinare aprioristicamente stabilito in via generale, ma richiedono di essere valutati e risolti caso per caso.

40 - (*incompatibilità dello spirito polemico*)

I concistori ed i pastori ricordino che, quali che siano le difficoltà sollevate da un progettato matrimonio interconfessionale, occorre considerare il caso come un matrimonio tra credenti nel confronto di fedi e non già come uno scontro tra persone e famiglie di confessione diversa che debba essere occasione per polemiche o dissidi confessionali.

41 - (*incompatibilità dei compromessi*)

Nell'esercizio della pastorale pre- e post-matrimoniale nei riguardi dei matrimoni misti e interconfessionali, concistori e pastori non debbono cedere alla tentazione di adoperarsi alla ricerca di compromessi o mercanteggiamenti ispirati al pretesto di aggiustare le situazioni a detrimento della verità e del rispetto delle coscienze.

42 - (*la pastorale post-matrimoniale*)

I concistori ed i pastori svolgano con particolare impegno la cura d'anime verso le coppie miste ed interconfessionali, affinché anche esse possano condurre una vita matrimoniale promossa in verità e carità, vivificata dalla fede e sostenuta dalla meditazione della Parola ed i coniugi credenti possano sentirsi reciprocamente membra della Chiesa di Cristo.

## VII - MATRIMONI INTERCONFESSIONALI E RELAZIONI ECUMENICHE

### 43 - (*rispetto della fede dei coniugi*)

Nei casi di un matrimonio interconfessionale il rispetto reciproco della fede di ciascuno deve consentire ai coniugi il libero e completo inserimento nella vita della propria comunità confessionale.

### 44 - (*criteri per l'educazione cristiana dei figli*)

L'educazione cristiana dei figli nati da un matrimonio interconfessionale va svolta con spirito ecumenico e deve esser fondata sulla presentazione dell'opera di Dio quale è rivelata dalla Scrittura, nella convinzione che Cristo è, e rimane, il punto di riferimento della fede di ciascuno e che il battesimo è il segno dell'unione dei credenti a Cristo e non della appartenenza ad un organismo ecclesiastico.

### 45 - (*testimonianza delle chiese*)

I matrimoni interconfessionali richiedono un impegno da parte delle chiese aperte all'ecumenismo. L'aiuto che esse possono dare ai fratelli della propria confessione è di vivere ecumenicamente la loro fede nella consapevolezza della serietà delle loro divisioni e nella disposizione a lasciarsi riformare dalla Parola di Dio. Libere da ogni spirito di giudizio e di condanna, esse devono aiutare le coppie interconfessionali nella difficile ricerca di una comunione di fede nella vita matrimoniale e nella educazione dei figli.

### 46 - (*atteggiamenti non ecumenici*)

Occorre ricordare che, specie nei casi di matrimoni misti ed interconfessionali, ogni impegno richiesto dall'esterno in senso contrario alla fede di ciascuno dei coniugi, oltre a costituire un atto contro la sua coscienza, si pone come ostacolo di fronte ad una seria e sincera istanza ecumenica.

### 47 - (*i matrimoni interconfessionali come problema ecumenico*)

La questione dei matrimoni interconfessionali costituisce un problema nel quadro del movimento ecumenico e può trovare solo in esso la sua adeguata soluzione. L'ecumenismo, come ricerca delle manifestazioni dell'unità delle chiese in Cristo anche sotto il profilo dei matrimoni interconfessionali, non può limitarsi ad intese tra vertici ecclesiastici, ma necessita dell'incontro e

del confronto, sul fondamento della Parola di Dio, al livello delle chiese locali. Nell'attuale fase del movimento ecumenico tali incontri e confronti vanno particolarmente incoraggiati.

48 - (*gruppi di coppie interconfessionali*)

Poiché sono già in atto incontri preordinati tra coppie interconfessionali allo scopo di ricercare nel confronto di fede soluzioni ecumeniche ai problemi nascenti dai matrimoni interconfessionali, è bene che tali iniziative vengano incoraggiate e seguite dalle singole chiese locali, come strumento utile per lo sviluppo delle loro relazioni ecumeniche.

49 - (*riconoscimento delle rispettive liturgie matrimoniali*)

Nello sviluppo delle relazioni ecumeniche è auspicabile che le diverse chiese si inducano a riconoscere reciprocamente la validità delle forme di certificazione dei matrimoni così come sono regolate dalle loro rispettive liturgie.

50 - (*esclusione della concelebrazione*)

È da escludersi che nelle pubbliche certificazioni dei matrimoni interconfessionali, qualunque sia la sede dove si svolge la liturgia, si dia luogo ad una concelebrazione, nel senso cioè che due ministri di culto di confessione diversa celebrino simultaneamente la rispettiva liturgia nuziale.

51 - (*partecipazione alla liturgia nuziale evangelica*)

I concistori, ove la parte non evangelica lo richieda, possono ammettere la partecipazione di persone della sua confessione alla pubblica certificazione di un matrimonio interconfessionale che si svolga secondo la nostra liturgia.

52 - (*partecipazione a liturgie nuziali non evangeliche*)

I concistori nell'esaminare ciascun caso di matrimonio interconfessionale, ad eventuale richiesta della parte evangelica, possono provvedere a che sia data una testimonianza nel corso della pubblica certificazione del matrimonio che si svolga secondo forme compatibili con quelle ricevute dalla nostra chiesa.

53 - (*esclusione di duplicazioni liturgiche*)

La Chiesa, mentre prevede un'apposita liturgia nuziale di intercessione da svolgersi a seguito della pubblica certificazione di un matrimonio avvenuta in sede civile, non dà invece luogo a liturgie nuziali complementari per matrimoni interconfessionali la cui certificazione sia stata o sia per essere resa pubblica secondo la liturgia di un'altra chiesa.

54 - (*premessa per una pastorale comune*)

Nella misura in cui tra chiese confessionalmente divise si possa stabilire un incontro ed un confronto ecumenico autentico, è auspicabile che le coppie interconfessionali siano circondate dalla preghiera e dalla testimonianza delle chiese di loro rispettiva appartenenza.

## VIII - DIVORZIO

55 - (*divorzio e società civile*)

La Chiesa, pur considerando il matrimonio come unione duratura per il tempo della vita terrena dei coniugi, non può ignorare le situazioni di crisi e di rottura che in ogni epoca, come nell'attuale società, si verificano nella vita coniugale a causa della durezza e della debolezza umana. Convinta che la società civile debba sostenere l'istituto del matrimonio nella sua solidità cercando di eliminare le cause sociali ed economiche che lo insidiano e creando condizioni che lo favoriscano, la Chiesa riconosce per la società civile la necessità di una legislazione inerente al divorzio che ne regoli le condizioni a tutela della responsabilità e dei diritti dei coniugi e dei figli.

56 - (*credenti e divorzio*)

I credenti pertanto assentiranno ad una legislazione civile relativa al divorzio per un doveroso riguardo verso la coscienza di coloro che non si dichiarano credenti; riguardo senza il quale ogni predicazione dell'Evangelo diviene equivoca e perde la sua autenticità.

57 - (*irrilevanza del divorzio nella comprensione cristiana del matrimonio*)

La Chiesa, rilevando nell'insegnamento del Signore contenuto nell'Evangelo (Matteo 19:4-6) la vocazione rivolta alla coppia credente di vivere la realtà del matrimonio nella continuità dell'amore, ricorda agli sposi che il Signore li chiama ad essere uniti in una comunione di vita duratura. Pertanto,

di fronte al modo cristiano di vivere il matrimonio, l'eventualità del divorzio non si pone.

58 - (*crisi del matrimonio*)

La comprensione del matrimonio come vocazione non garantisce di per sé una piena e costante risposta alla vocazione stessa. Le coppie possono incontrare periodi di crisi che rischiano di spezzarne l'unione. I credenti, ed in particolare i concistori e pastori, non possono lasciare nella loro solitudine tali coppie, ma debbono annunciare loro l'Evangelo del giudizio e della grazia circondandole di cure perché esse trovino nella chiesa l'aiuto fraterno per superare le loro crisi.

59 - (*fallimento del matrimonio*)

Una crisi può tuttavia sfociare nella situazione limite di una rottura insanabile dell'unione. In tal caso può darsi che l'unione non dipenda più dalla libera risposta dei credenti alla loro particolare vocazione, ma diventi impedimento a servire il Signore. Non è quindi possibile che ai credenti in tale situazione sia chiesta in nome dell'Evangelo la rinuncia al divorzio. Pertanto dinanzi al fallimento di un matrimonio, la Chiesa, riaffermando la piena responsabilità dei due coniugi, non pronuncia giudizi di colpa o di innocenza nei confronti delle parti, ma annuncia loro anche in tale circostanza l'Evangelo della giustizia e della misericordia di Dio, affinché al fallimento del matrimonio non segua odio ed ingiustizia, ma perdono. Questo tuttavia non potrà essere ricevuto se non da chi abbia saputo a sua volta perdonare.

60 - (*nozze di divorziati*)

In linea di principio la Chiesa non è favorevole a dar pubblica certificazione di nuove nozze da parte di divorziati. La Chiesa potrebbe consentirvi, tuttavia, nel caso che il divorziato voglia sottoporre la sua situazione all'esame del concistoro e che questo possa certificare dell'avvenuto perdono tra coniugi divorziati e del sussistere della loro comunione fraterna in seno alla chiesa (Matteo 5:23-24).